

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

46.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1971

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Norme in materia di ferme degli ufficiali e sottufficiali piloti dell'aeronautica militare (2974) . . . . .	317	
PRESIDENTE . . . . .	317, 323, 324, 325	
BOLDRINI . . . . .	318	
BUFFONE . . . . .	320	
CAIATI, <i>Relatore</i> . . . . .	318, 321, 324, 325	
DE LORENZO GIOVANNI . . . . .	320, 323	
DE STASIO . . . . .	318, 323	
D'IPPOLITO . . . . .	319	
GUI . . . . .	320	
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	322, 323, 324	
NICCOLAI GIUSEPPE . . . . .	318	
TURCHI . . . . .	323	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
FORNALE ed altri: Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, concernente l'avanzamento di taluni ruoli dell'aeronautica militare (1746) . . . . .	325	
PRESIDENTE . . . . .	325, 326	
DE MEO . . . . .	325	
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	325	
LUCCHESI, <i>Relatore</i> . . . . .	325	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
VALIANTE e PENNACCHINI: Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari (1294) . . . . .	326	
PRESIDENTE . . . . .	326, 327	
DE MEO, <i>Relatore</i> . . . . .	326	
FASOLI . . . . .	327	
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	327	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	329	
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 10,15.</b>		
FASOLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
<b>Discussione del disegno di legge: Norme in materia di ferme degli ufficiali e sottufficiali piloti dell'aeronautica militare (2974).</b>		
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di ferme degli ufficiali e sottufficiali piloti dell'aeronautica militare ».		

L'onorevole Caiati ha facoltà di svolgere la relazione.

CAIATI, *Relatore*. Ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sullo ordinamento dell'Accademia aeronautica, gli allievi ufficiali piloti sono obbligati ad assumere, all'atto dell'ammissione, una ferma di sei anni. Attualmente questo periodo di tempo non è più sufficiente per garantire al giovane la necessaria preparazione nonché a soddisfare le esigenze della Amministrazione in ordine alla disponibilità di ufficiali piloti. Oggi il pilota solo dopo una lunga permanenza e un lungo addestramento viene ad acquistare una completa preparazione, tale da consentire di essere impiegato in ogni forma di missione.

Dalla presa in considerazione di questo problema è derivato questo disegno di legge che prevede una ferma di 14 anni da assumere all'atto del conferimento della qualifica di aspirante pilota, con una presenza presso reparti operativi di 12 anni.

Questa ferma, nel mentre consentirebbe agli interessati di conseguire un grado elevato di preparazione tale da consentire loro l'inserimento nella vita civile come piloti civili, offre altresì all'Amministrazione sufficienti garanzie di poter disporre di forze giovani.

In modo analogo si è posto il problema dei sottufficiali piloti; nei riguardi di detto personale appare sufficiente un obbligo di ferma di sei anni. È da tenere presente che il numero dei sottufficiali piloti non sarà mai molto elevato considerando il livello culturale necessario richiesto per la partecipazione ai corsi di pilotaggio.

Il disegno di legge prevede l'ammissione ai corsi d'istruzione di pilotaggio aereo, oltre dei giovani in servizio di leva presso l'Aeronautica, anche di quelli che prestino tale servizio presso altre forze armate o che lo abbiano già prestato. Naturalmente per i giovani incorporati in altre forze armate l'ammissione è condizionata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

È da tenere presente che il servizio militare già prestato non è utile ai fini del compimento della ferma di sei anni che i giovani sottufficiali contraggono all'atto dell'ammissione ai corsi. Nel caso poi che questi giovani vengano esonerati dai corsi di pilotaggio, ritornano presso la forza armata di primitiva appartenenza per completare la ferma.

Queste sono le proposte contenute nel disegno di legge che raccomando all'approvazione della Commissione; in esso sono raccolte tutte le considerazioni che furono fatte

a suo tempo in ordine al passaggio dei piloti militari nei ruoli dell'aviazione civile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOLDRINI. Io capisco la portata del provvedimento, ma ancora una volta esso non serve a risolvere alcun problema. Avremo semmai un numero inferiore di partenti e non avremo radicalmente risolto alcuna questione.

DE STASIO. Sono d'accordo con il relatore e desidero assicurare l'onorevole Boldrini che la permanenza in servizio di volo per 14 anni ci consente non solo di preparare il pilota adeguatamente — un pilota di reattore non viene formato davvero in 4-5 anni! — ma altresì di ammortare i costi di formazione e di mantenimento del pilota stesso; formazione e mantenimento gravanti, ovviamente, sul bilancio della difesa e quindi sull'onere annuo *pro capite* del cittadino.

L'anticipato invio in congedo del pilota tramuterebbe le spese sostenute dallo Stato in corrispondenti benefici economici delle società aeree, che assorbono con molto gradimento i piloti militari che lasciano il servizio permanente effettivo.

Ricordo alcune cifre concernenti l'addestramento dei piloti. Oggi un pilota che esce dall'accademia e varca la soglia dei reparti operativi è già costato 300 milioni. Ne costa 400 quando viene giudicato, presso detti reparti, « addestrato bellicamente ». A questo punto il pilota non ha ancora completato la sua formazione. Esiste infatti un terzo momento in cui lo stesso viene inserito fra i piloti NATO. Ebbene quando viene giudicato « addestrato NATO » costa circa 500 milioni.

Se si pensa che un pilota civile può prestare servizio fino a 60 anni e che attualmente i piloti militari possono dimettersi a 34 anni, ci si rende conto come il provvedimento in questione costituisca un fatto positivo per la aeronautica militare che finalmente può così risolvere il problema, finora insoluto, del pilota addestrato anche se in posizione ausiliaria o di riserva.

Io avrei delle proposte di emendamenti all'articolo 1 e all'articolo 2: mi riservo di presentarli in sede di discussione degli articoli.

NICCOLAI GIUSEPPE. Il provvedimento in esame, lungi dall'arrestare l'esodo dei giovani piloti che vengono assunti dalle compagnie aeree civili che offrono una più alta retribuzione, investe un campo molto più

vasto, che ritengo non si debba affrontare in questo modo; inoltre questo provvedimento non avrebbe altro risultato che quello di allontanare ancora di più i giovani dalle forze armate.

Dichiaro pertanto il mio completo dissenso.

D'IPPOLITO. Desidero riportarmi alla questione posta dall'onorevole Boldrini: in effetti qual è la ragione di questo provvedimento? Essa è da ricercare nella constatazione che i piloti usciti dall'accademia militare aeronautica tendono ad andare a prestare servizio nell'Alitalia o in altre società di navigazione aeree, perché hanno la possibilità di vedere notevolmente migliorate le loro condizioni economiche.

Un provvedimento di questa natura, che sposta la durata della ferma da 6 a 14 anni, può sì impedire attraverso un atto di costrizione che i militari se ne vadano, ma può anche ottenere l'effetto contrario. Infatti costringendo queste persone a rimanere per un numero maggiore di anni si determinerà un elemento di ulteriore difficoltà per compiere la selezione. Pertanto questo provvedimento può avere come conseguenza quella di limitare il numero di coloro che sostengono il concorso all'accademia aeronautica, settore in cui le deficienze sono minori di quelle che si verificano nelle altre armi.

Questo è proprio l'elemento negativo del disegno di legge, che risente di uno stato di debolezza che è generale nella nostra politica militare e che consiste nel non tener conto di esigenze profondamente nuove, di una visione nuova del rapporto tra lo Stato e coloro che prestano servizio militare, per quanto riguarda sia i militari sia gli allievi, sia gli ufficiali, sia i sottufficiali. A livello dei quadri degli ufficiali occorre un inquadramento del tutto diverso. A questo proposito ritorna il tema dell'esigenza di una nuova legge sull'inquadramento e sull'ordinamento, che stabilisca il quadro di cui i vari settori delle forze armate hanno veramente bisogno; occorre trovare la maniera che restino solo coloro che prestano un'attività di cui lo Stato ha bisogno, ma che siano retribuiti in maniera adeguata affinché non siano costretti a scegliere un impiego civile. La questione non riguarda soltanto i piloti, ma anche i medici e in genere tutto il complesso di coloro che sono nelle forze armate.

In effetti questo provvedimento ha le stesse caratteristiche delle leggi fatte per la promozione di Tizio o di Caio, proprio perché non si vuole affrontare organicamente il pro-

blema, malgrado le esigenze più volte espresse e spesso dichiarate fondate da questa Commissione. Malgrado queste affermazioni ritorna continuamente questo tipo limitato di progetti di legge.

Un'altra questione è quella del rapporto tra lo Stato e le società aeree private o a partecipazione statale: questo disegno di legge non rappresenta certo un passo in avanti, perché si limita alla questione del mantenimento dei piloti. Ma possiamo sempre trovarci di fronte all'eterno problema dell'Alitalia o di altre compagnie di navigazione aerea sussidiate con il denaro pubblico? La forma di sussidio nei confronti dell'Alitalia non è soltanto quella della fornitura di piloti che oggi non si vuole continuare ad offrire a quelle condizioni. L'onorevole De Stasio ha affermato che i piloti che escono dall'Aeronautica militare a 34 anni possono essere utilizzati dall'Alitalia: la verità è che questa compagnia li assume anche prima...

DE STASIO. Ma non li retribuisce nella stessa misura.

D'IPPOLITO. Questo provvedimento è dettato dalla circostanza che, se questi piloti non restano obbligatoriamente per 14 anni, vanno via. Se andiamo a vedere la composizione dei quadri dell'Alitalia e delle altre compagnie, ci accorgiamo subito che la stragrande maggioranza dei piloti proviene dall'aeronautica militare.

Inoltre, particolarmente nei confronti dell'Alitalia, viene svolta un'azione di favoreggiamento, di aiuto economico in tutte le maniere. Questa questione dovrà pur essere affrontata, anche se essa non è legata al provvedimento che abbiamo oggi in esame. In alcuni casi questi aiuti assumono addirittura una veste scandalosa: per quanto riguarda gli aeroporti, ad esempio, dobbiamo tener presente che quasi tutti gli aeroporti italiani — esclusi, mi pare, quelli di Roma, Milano e Venezia — sono militari, ma aperti al traffico civile. Questo fatto può anche essere giustificato, ma ciò che non può essere consentito è che, pur essendo l'Alitalia ad usufruire di questi aeroporti, debba essere invece lo Stato italiano, in senso lato, a dover costruire le necessarie aerostazioni. L'installazione delle attrezzature per il traffico civile non è infatti a carico dell'Alitalia, ma dello Stato.

Quando poi viene istituita una nuova linea, l'Alitalia richiede agli enti locali interessati delle sovvenzioni, indipendentemente dal numero dei viaggiatori che usufruiscono di

questa linea. Si arriva all'assurdo che pur partendo gli aerei di queste linee a pieno carico viene richiesta una sovvenzione per un lungo periodo di tempo. È necessario dire una parola nuova su questo punto e non soltanto in direzione dei piloti.

Per quanto attiene poi al provvedimento in esame, la questione fondamentale è quella che concerne il complesso della nostra politica nei confronti dei quadri di tutte le forze armate; è necessaria una revisione generale, una visione completa e precisa del tipo di esercito di cui abbiamo bisogno e di come esso deve essere organizzato. È necessario instaurare un rapporto nuovo e non già limitarsi a mantenere in piedi quello che esiste.

Un fatto molto importante e preliminare dovrebbe essere intanto quello di eliminare dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa quelle somme che invece dovrebbero essere assunte dal Ministero del tesoro, in quanto non strettamente concernenti le forze armate. Invece continuiamo con provvedimenti di questo tipo che nella migliore delle ipotesi si riducono ad una costrizione, mentre nella peggiore determinano delle situazioni opposte a quelle che invece si volevano raggiungere. Non dimentichiamo infatti che quando i giovani si vedranno costretti a firmare per 14 anni, invece che per i sei attualmente stabiliti, vi sarà anche per questo settore da rilevare quella deficienza nella partecipazione ai concorsi che già si riscontra per l'ammissione nelle altre forze armate.

DE STASIO. Il rapporto è di un posto ogni dieci concorrenti.

D'IPPOLITO. Non ho detto che vi siano attualmente delle deficienze, ma dobbiamo tener presente che la maggior parte dei giovani, dopo il primo biennio, lascia l'Accademia e prosegue gli studi presso le università.

DE STASIO. Attualmente completano gli studi presso l'Accademia.

D'IPPOLITO. A quanto mi risulta circa un terzo di questi giovani finisce i propri studi presso le università, mentre un altro terzo lascia l'aeronautica militare dopo aver completato la ferma dei sei anni. Questa è la realtà di fronte alla quale ci troviamo: il provvedimento può rivelarsi controproducente. Certamente noi avvertiamo l'esigenza che lo Stato debba potersi servire delle prestazioni di un pilota per un periodo superiore ai sei

anni, e siamo quindi convinti della bontà delle argomentazioni contenute nella prima parte della relazione dell'onorevole Caiati; però non dobbiamo dimenticare gli effetti costrittivi e controproducenti di questo provvedimento.

GUI. A me sembra che la discussione su questo provvedimento sia stata sviata da qualche sospetto e si sia battuto in modo particolare, facendo riferimento ai maggiori stipendi erogati dalle compagnie private, sulla questione della costrizione maggiore da imporre ai piloti militari per eliminare il continuo passaggio di essi verso l'aviazione civile. Io non ritengo che il disegno di legge debba avere queste finalità; in caso affermativo io non mi sentirei di dare la mia approvazione. Io ritengo invece che il provvedimento in esame inquadri esattamente sia il problema concernente il tempo che dovrà trascorrere perché lo Stato venga risarcito o meglio ammortizzi le spese che ha sostenuto per la formazione e la preparazione di un pilota militare, sia il problema riguardante il tempo che è necessario affinché un pilota acquisti una totale padronanza del mezzo messo a sua disposizione. Ritengo, quindi, giusto che il Governo si preoccupi di stabilire queste necessità. Del resto non si tratta neanche soltanto di un problema di rapporti con l'Alitalia, perché i piloti militari passano anche nella compagnie straniere. È giusto dunque che lo Stato si tuteli per non fare questa sorta di regalo alle compagnie civili, italiane o straniere, e che commisuri il periodo della ferma alle spese sostenute per l'addestramento. Una volta assolto il suo dovere, se un pilota vuole andarsene noi non abbiamo alcuna ragione per trattenerlo o per scandalizzarci.

DE LORENZO GIOVANNI. Come è possibile garantirsi circa l'osservanza dell'obbligo della ferma dei 14 anni? Cosa facciamo di un pilota che non intendesse ottemperare a questo obbligo? Lo mandiamo sotto processo, gli togliamo il brevetto di pilota, o che altro?

BUFFONE. Il problema per noi — e faccio mie in questo senso le riserve avanzate da parte comunista — è di giungere in Commissione ad un esame generale della impostazione da dare alle forze armate italiane. Non vi è alcun dubbio sul fatto che non è possibile continuare ancora per molto tempo con l'emaneare una serie di leggine che sono non afferenti ai compiti della difesa. È vero peraltro che vi sono provvedimenti, anche parziali, che si inquadrano in tale nostra visione ed anzi

precedono in definitiva quel riordino cui vogliamo mettere mano.

Il provvedimento al nostro esame è di una delicatezza straordinaria. Esso pone il pilota nella condizione psicologica di servire le forze armate per quel determinato periodo necessario a compensare lo Stato delle spese sostenute per addestrarlo, spese che gravano su tutti i contribuenti italiani.

Dinanzi alla fuga dei piloti non esistono rimedi amministrativi. Il Consiglio di Stato con l'attuale legislazione, infatti, non può non dar ragione ai piloti militari dimissionari. E dà loro ragione anche quando ci troviamo in periodi di emergenza vera e propria, quelli nei quali non riusciamo a far fronte ai nostri impegni internazionali. Il problema dei piloti militari — si sa — è di tutti gli Stati del mondo e di tutte le forze armate. Il loro addestramento, come ha detto l'onorevole De Stasio, costa allo Stato più di 300 milioni. Come fare per non tramutare tali spese in un beneficio per le società aeree civili? Occorre assicurare la presenza nell'aeronautica militare dei piloti in questione per un determinato numero di anni, così da rendere efficiente la linea di volo. Il dicastero interessato, quando ha stabilito di predisporre il provvedimento di legge al nostro esame, ha compiuto una serie di studi ed indagini dai quali è emerso che i piloti i quali al termine di un certo periodo non si dimettono e restano al loro posto sono di altissima resa. Dunque il provvedimento in questione può assicurare non soltanto l'efficienza della linea di volo ma di tutto l'apparato permettendo al tempo stesso alla nostra compagnia di bandiera, che pure è a partecipazione statale, di utilizzare i piloti stessi una volta che non siano più idonei per l'aeronautica militare.

Vorrei pregare i colleghi pertanto di approvare la legge. Fermo restando che la Commissione difesa deve inquadrare il problema entro un ambito generale, onde vedere come meglio affrontare la situazione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**CAIATI, Relatore.** Vorrei riportare il problema nei giusti termini, dal momento che vi è stata una divagazione della discussione verso orizzonti che certamente sono molto più ampi di quello specifico che trattiamo. Nella situazione cui facciamo riferimento sono, infatti, ad esempio, anche gli ufficiali ingegneri della marina che, raggiunti certi limiti di età,

premono per poter essere lasciati liberi. È evidente che lo Stato deve difendersi. E qui si ripropone un certo discorso: non vorrei che suscitassimo una serie di speranze o sollecitassimo aspirazioni, vorrei piuttosto che decidessimo qualcosa di molto concreto. Tutti noi, quando andiamo a decidere in ordine a certe materie, abbiamo la tentazione di sostenere posizioni che, rispetto allo Stato, determinano squilibri e creano motivi di distacco nei confronti della amministrazione della difesa a favore di lidi più remunerativi. Quando gli interessati lasciano l'amministrazione della difesa per altre attività, il loro grado di preparazione è tale da dare le migliori garanzie per il nuovo lavoro che debbono svolgere. Tanto è vero che in alcuni corsi che organizza l'Alitalia i piloti dell'aeronautica militare sono i preferiti.

Vi posso parlare con una certa esperienza perché abbiamo corsi che si tengono a Brindisi. Speriamo di riuscire a riequilibrare queste cose, me lo auguro tanto; sapete che cosa si è dovuto fare per ottenere quei lievi miglioramenti varati di recente per i militari! Lo sanno solo coloro che si sono materialmente impegnati interpretando con una visione nuova le esigenze militari. È stato approvato all'unanimità un ordine del giorno che riconosce appunto queste esigenze.

Ma, tornando al problema in esame, i 14 anni sono stati calcolati sulla base di certi *standards*. I nostri piloti dovrebbero avere anche la possibilità di fare più ore di volo all'anno, mentre non le fanno o in ragione di mancanza di disponibilità di aerei o di altre considerazioni di ordine economico. Quindi il problema viene proiettato nel tempo. Comunque la preparazione dei nostri piloti, e lo dimostra la percentuale di disgrazie che accadono, ha offerto motivi di maggiore tranquillità.

Obiettivamente considerando il problema, il disegno di legge si raccomanda all'approvazione della Commissione, perché l'unica innovazione consiste nel prolungamento del periodo di servizio. Occorre considerare anche quella che è l'attuale carenza legislativa perché altrimenti il Consiglio di Stato non avrebbe dato una interpretazione che non fosse rispondente all'interesse generale della difesa e degli impegni che sono stati liberamente assunti.

Se sussiste il rapporto da uno a dieci ricordato dall'onorevole De Stasio, ciò significa che fino ad oggi non vi è stata una carenza.

Comunque ad un'eventuale carenza non si riesce a far fronte con la disponibilità dei cor-

rispondenti posti esistenti nella Marina o nell'Esercito, perché evidentemente quella della Aeronautica è un'esigenza specifica che deve essere affrontata nei termini che abbiamo prospettato in questo disegno di legge, che prego la Commissione di approvare.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo propongo un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « È abrogato l'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'aeronautica militare ». L'emendamento è dettato da motivi di economia legislativa; il Governo avrebbe dovuto predisporre un apposito disegno di legge al riguardo, ma la soluzione del problema è così urgente che si è ritenuto preferibile proporre questo emendamento aggiuntivo.

Vorrei ringraziare il relatore per la sua relazione e per i chiarimenti dati in sede di replica. In modo particolare vorrei ringraziare gli onorevoli Gui, Buffone e de Stasio per i chiarimenti che hanno ritenuto di dover offrire a superamento di alcune perplessità, che indubbiamente hanno un loro fondamento, sia pure parziale.

Non vi è dubbio che il discorso del rapporto tra Ministero della difesa, Aeronautica, linee aeree e attività di pilotaggio civile deve essere affrontato e risolto. Credo però che non possiamo dimenticare che alcuni servizi devono essere istituzionalmente lasciati all'Aeronautica militare per la difesa dell'aria. Non vi è dubbio che l'Aeronautica fa servizi onerosissimi; basterebbe pensare al servizio che continuamente, giorno e notte, assolve per assicurare le linee di volo, servizio che è certamente a vantaggio dell'aeronautica civile. Ma dobbiamo ricordare anche che è un dovere istituzionale del Ministero della difesa fare in modo che la difesa dell'aria, per tutto intero il territorio nazionale, sia affidata istituzionalmente all'Aeronautica militare e non ad istituzioni civili.

Concordo con l'onorevole D'Ippolito sul fatto che certamente il Ministero della difesa si fa carico di alcune spese che sono più a servizio di altri che dell'Aeronautica militare; credo tuttavia che istituzionalmente esse debbano essere affidate al nostro Ministero più che, per esempio, al Ministero dei trasporti.

Vi è poi il grosso problema della retribuzione economica che non è stato sollevato per la prima volta ed al quale il Governo e la Commissione hanno dato una prima risposta

quando hanno rivalutato l'indennità operativa, in modo particolare l'indennità di volo; quest'ultima pur non essendo rilevantissima è di una certa entità soprattutto in rapporto agli altri tipi di indennità militari. Possiamo dire che l'indennità di volo raggiunge la cifra di circa 180 mila lire mensili, che non è lo stipendio che può pagare una compagnia aerea di bandiera, ma che tuttavia, considerando anche che è pensionabile, rappresenta uno sforzo notevole che Governo e Parlamento hanno compiuto in questa direzione.

Non dimentichiamo neppure che in realtà il precedente Governo aveva fatto qualche cosa di più proprio soltanto in questa direzione; vi fu invece l'unanime volontà del Parlamento, condivisa in pieno dall'attuale Governo, di cercare di tener conto delle esigenze dell'esercito e della marina e di utilizzare una parte degli stanziamenti non solo per questo settore ma anche per le altre forze armate.

Vorrei aggiungere che certamente siamo in una situazione di transizione, perché attualmente le linee aeree civili si vanno costituendo ed ampliando in tutto il mondo. Vi sono alcuni stati che si trovano nella nostra stessa situazione e che si fanno indennizzare, nel momento in cui i piloti militari lasciano l'Aeronautica, delle spese sostenute per la loro preparazione, e non li lasciano andare via se prima non hanno versato questa indennità di rivalsa. Se affermassimo anche noi questo principio, secondo quanto hanno affermato gli onorevoli de Stasio e Buffone, dovremmo pretendere il rimborso di una somma pari a 300 o 400 milioni; questo non sarebbe, almeno sul piano umano, concepibile. Ho voluto però ricordare il problema della rivalsa esistente in altri stati per dimostrare che questa problematica non esiste soltanto presso di noi e che il Ministero della difesa ha inteso responsabilmente risolverla con questo disegno di legge, ritenendo che un periodo di 6 e di 14 anni rispettivamente per i sottufficiali e per gli ufficiali sia il minimo indispensabile perché lo Stato possa essere in qualche modo ricompensato delle notevoli spese sostenute per la preparazione di questi piloti.

Lo spirito del disegno di legge è in questa direzione e credo che, con questi chiarimenti, la Commissione possa senz'altro approvarlo. Un'ultima risposta la devo all'onorevole De Lorenzo: questo è un provvedimento legislativo preciso ed è chiaro che riguarda delle persone che sono militari a tutti gli effetti. Pertanto queste persone non potranno abbandonare il servizio senza essere sottoposte a provvedimenti disciplinari.

Per questi motivi, chiedo, onde venire incontro agli oneri che lo Stato sostiene per la formazione e la preparazione dei piloti, che la Commissione voglia dare il proprio voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Gli allievi dell'Accademia aeronautica ammessi con concorso ordinario alla 1<sup>a</sup> classe o con concorso straordinario alla 2<sup>a</sup> classe assumono all'atto dell'ammissione in Accademia una ferma di anni sei; all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, gli allievi del ruolo naviganti devono assumere l'obbligo di permanere in servizio quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni quattordici.

L'onorevole de Stasio ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire alle parole: ruolo naviganti, la parola: piloti.*

DE LORENZO GIOVANNI. In questo modo creeremo certamente delle difficoltà nella partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi di pilotaggio. Mi dichiaro contrario.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dobbiamo tener presente che non esistono alternative per i giovani che vogliono diventare dei piloti; l'Alitalia non offre alcuna possibilità di diventare piloti. Chi desidera intraprendere la carriera del pilota civile deve prima, necessariamente, diventare pilota dell'aeronautica militare.

DE LORENZO GIOVANNI. Non dimentichiamo che vi sono anche altre compagnie di bandiera che offrono degli stipendi migliori. Io sono molto perplesso circa il periodo di tempo di ferma che si vuol fissare.

TURCHI. Il Governo dovrebbe invitare l'Alitalia a promuovere dei corsi per piloti civili, in modo che i giovani abbiano una possibilità di scelta a seconda del loro impegno di carattere sociale e nazionale. Mi dichiaro contrario.

DE STASIO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Al regio decreto legge 3 febbraio 1938, n. 744, concernente norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali dell'aeronautica militare, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali del ruolo naviganti sono reclutati dagli allievi dei corsi di istruzione di pilotaggio aereo indetti dal Ministero della difesa che abbiano conseguito il brevetto di pilota militare.

Sono ammessi a detti corsi i giovani che:

1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventitreesimo alla data stabilita dal relativo bando;

2) siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

3) posseggano i requisiti fisici e quelli psico-attitudinali necessari per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti militari, da accertarsi presso appositi enti dell'aeronautica militare;

4) risultino di buona condotta morale e civile;

5) si impegnino a contrarre, in caso di ammissione al corso, una ferma di anni sei a decorrere dalla data d'inizio del corso di istruzione di pilotaggio.

Possono anche concorrere all'ammissione ai corsi d'istruzione di cui al primo comma, oltre ai giovani in servizio di leva presso l'Aeronautica, quelli che adempiano tale obbligo presso altre forze armate o che lo abbiano già assolto; per i giovani incorporati in altre forze armate l'ammissione resta condizionata al nulla osta della forza armata di appartenenza. Possono concorrere all'ammissione agli stessi corsi di istruzione anche i militari vincolati a ferme speciali, purché ottengano, se appartenenti ad altre forze armate, il nulla osta dalla rispettiva forza armata; l'ammissione ai corsi resta subordinata al proscioglimento dalla ferma precedentemente contratta.

Il servizio militare comunque già prestato non è utile ai fini del compimento della ferma di sei anni che i giovani contraggono all'atto dell'ammissione ai corsi.

Nella durata delle ferme contratte non è computato il tempo eventualmente trascorso in licenza straordinaria senza assegni.

## V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

Il numero massimo dei sergenti piloti da reclutare ai sensi delle disposizioni dei precedenti commi viene stabilito annualmente dal Ministero della difesa nell'ambito dei posti vacanti nella forza organica dei sergenti in ferma volontaria o rafferma dell'Aeronautica determinata con la legge di bilancio »;

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Gli allievi che durante lo svolgimento del corso siano esonerati per qualsiasi motivo dal pilotaggio e quelli che non superino le prove per il conseguimento del brevetto di pilota militare o che, pur avendole superate, non siano dichiarati idonei al grado di sergente, cessano dalla qualità di allievi piloti e sono tenuti a completare la ferma di leva nella categoria governo.

Il periodo di tempo comunque trascorso alle armi in qualità di allievo sottufficiale pilota è considerato utile agli effetti del compimento del servizio di leva »;

c) sono abrogati gli articoli 23, 27, 28 e 29.

L'onorevole de Stasio ha presentato il seguente emendamento:

*Al penultimo comma, dopo le parole: sottufficiale pilota, aggiungere le parole: o di militare precedentemente vincolato a ferma speciale.*

CAIATI, *Relatore*. Sono favorevole.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Stasio, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato);

L'articolo risulta, pertanto, così formulato:

## ART. 2.

Al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, concernente norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali dell'aeronautica militare, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali del ruolo naviganti sono reclutati dagli allievi dei corsi di istruzione

di pilotaggio aereo indetti dal Ministero della difesa che abbiano conseguito il brevetto di pilota militare.

Sono ammessi a detti corsi i giovani che:

1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventitreesimo alla data stabilita dal relativo bando;

2) siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

3) posseggano i requisiti fisici e quelli psico-attitudinali necessari per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti militari, da accertarsi presso appositi enti dell'aeronautica militare;

4) risultino di buona condotta morale e civile;

5) si impegnino a contrarre, in caso di ammissione al corso, una ferma di anni sei a decorrere dalla data d'inizio del corso di istruzione di pilotaggio.

Possono anche concorrere all'ammissione ai corsi d'istruzione di cui al primo comma, oltre ai giovani in servizio di leva presso l'Aeronautica, quelli che adempiano tale obbligo presso altre forze armate o che lo abbiano già assolto; per i giovani incorporati in altre forze armate l'ammissione resta condizionata al nulla osta della forza armata di appartenenza. Possono concorrere all'ammissione agli stessi corsi di istruzione anche i militari vincolati a ferme speciali, purché ottengano, se appartenenti ad altre forze armate, il nulla osta dalla rispettiva forza armata; l'ammissione ai corsi resta subordinata al proscioglimento dalla ferma precedentemente contratta.

Il servizio militare comunque già prestato non è utile ai fini del compimento della ferma di sei anni che i giovani contraggono all'atto dell'ammissione ai corsi.

Nella durata delle ferme contratte non è computato il tempo eventualmente trascorso in licenza straordinaria senza assegni.

Il numero massimo dei sergenti piloti da reclutare ai sensi delle disposizioni dei precedenti commi viene stabilito annualmente dal Ministero della difesa nell'ambito dei posti vacanti nella forza organica dei sergenti in ferma volontaria o rafferma dell'Aeronautica determinata con la legge di bilancio »;

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Gli allievi che durante lo svolgimento del corso siano esonerati per qualsiasi motivo dal pilotaggio e quelli che non superino le prove per il conseguimento del brevetto di pilota militare o che, pur avendole superate,



non siano dichiarati idonei al grado di sergente, cessano dalla qualità di allievi piloti e sono tenuti a completare la ferma di leva nella categoria governo.

Il periodo di tempo comunque trascorso alle armi in qualità di allievo sottufficiale pilota o di militare precedentemente vincolato a ferma speciale è considerato utile agli effetti del compimento del servizio di leva »;

c) sono abrogati gli articoli 23, 27, 28 e 29.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 3:*

« È abrogato l'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'aeronautica militare ».

CAIATI, *Relatore*. Sono favorevole allo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti e le aliquote di valutazione dei capitani piloti dell'aeronautica militare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

**Discussione della proposta di legge Fornale ed altri: Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, concernente l'avanzamento di taluni ruoli dell'aeronautica militare (1746).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fornale, Bologna e Buffone: « Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, concernente l'avanzamento di taluni ruoli dell'aeronautica militare ».

Questo provvedimento, assegnatoci inizialmente in sede referente, è stato trasferito in sede legislativa su richiesta della Commissione.

L'onorevole Lucchesi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCCHESI, *Relatore*. Credo si possa risparmiare alla Commissione il tornare su osservazioni abbondantemente fatte in sede referente e vertenti soprattutto sulla necessità — in materia ha insistito in particolar modo il gruppo comunista — di affrontare in modo organico il problema dell'avanzamento degli ufficiali. Credo di dover rilevare, peraltro, che se noi restassimo in attesa di tale legge organica, senza neppure approvare provvedimenti come quello oggi al nostro esame, finiremmo col non poter dare sistemazione a determinate situazioni createsi. Mi permetto dunque di far presente ai colleghi la opportunità di approvare la legge. Essa sana la incresciosa situazione esistente nel campo dei tenenti colonnelli del ruolo di commissariato e dei maggiori capitani del ruolo di amministrazione. Questi tenenti colonnelli sono da sette anni nel grado, e da 15 in carriera. Dovrebbero, ove non si approvasse il provvedimento al nostro esame, attendere il 1976 prima di ottenere un avanzamento. Va poi considerato che il ruolo attuale degli ufficiali di commissariato è di 283 unità. Ne sono stati reclutati 243, ma ben 63 hanno già dato le dimissioni. Dobbiamo quindi cercare di alleggerire questa situazione. Propongo dunque, per le ragioni umane e di interesse dell'amministrazione che ho accennato, di approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE MEO. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento che porta finalmente a soluzione un problema che ci trascina da tempo. Approfitto dell'occasione per pregare il Presidente di voler porre all'ordine del giorno della nostra Commissione le altre proposte di legge, pure relative alle forze armate ed alla stessa specializzazione cui ci siamo ora riferiti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si dichiara favorevole.

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo presentato in sede referente dal Governo e del quale la Commissione, all'unanimità, ha richiesto il trasferimento alla sede legislativa. Comunico che su questo testo la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Do lettura del primo articolo:

## ART. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9 e 11 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare, sono prorogate per gli anni 1970 e 1971, salvo per quanto si riferisce all'aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di amministrazione.

All'assorbimento delle eccedenze nel grado di colonnello del ruolo di commissariato derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo del quale do lettura:

## ART. 2.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1970 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli del ruolo di commissariato che, nella graduatoria di merito per l'anno 1970 integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui all'articolo 5 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, seguono quelli iscritti nel quadro originario, i maggiori ed i capitani del ruolo amministrazione giudicati idonei e non iscritti nel quadro stesso. Le promozioni per l'anno 1970 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo del quale do lettura:

## ART. 3.

All'onere annuo di lire 2.600.000, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede rispettivamente a carico e a riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge Valiante e Pennacchini: Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari (1294).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la proposta di legge, di iniziativa degli onorevoli Valiante e Pennacchini: « Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari ».

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo adottato dalla Commissione durante la precedente sede referente.

Il relatore, onorevole de Meo, ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. In sede referente fu fatta un'ampia discussione della proposta di legge al nostro esame. Fu nominato in tale sede un comitato ristretto che ha provveduto alla elaborazione di un nuovo testo del quale poi la Commissione ha chiesto, all'unanimità, il trasferimento alla sede legislativa. Sullo stesso testo la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole, alla pari della Commissione bilancio la quale ha suggerito peraltro una modifica all'articolo 7 che il relatore fa propria. Invito la Commissione ad approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

## V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto alla relazione dell'onorevole de Meo ed alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel nuovo testo adottato dalla Commissione in sede referente.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura del primo articolo:

## ART. 1.

Il ruolo organico del personale della magistratura militare, di cui alla tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 943, è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.

I posti di sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza, seconda e prima classe, quelli di vice procuratore militare o giudice relatore e quelli di procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare sono resi cumulativi in un unico organico.

FASOLI. Il mio gruppo si asterrà dalla votazione di questo come degli altri articoli, implicando il provvedimento in questione problemi relativi all'avanzamento.

Riteniamo inoltre che debba essere rivista la situazione relativa al tribunale supremo militare e giudichiamo che la magistratura militare debba essere restituita alle funzioni di un tempo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo successivo del quale do lettura:

## ART. 2.

I magistrati con qualifica di vice procuratore militare o giudice relatore, che hanno compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore o giudice istruttore di terza classe, sono sottoposti alla valutazione della commissione per il personale della giustizia militare ai fini della nomina a procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare.

Il magistrato che abbia conseguito valutazione favorevole viene nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, procuratore

militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare.

La nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza classe.

Ai fini dell'anzianità di cui ai commi precedenti è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato ordinario o della Corte dei conti.

I magistrati di pari anzianità verranno iscritti nel ruolo dei procuratori militari della Repubblica nell'ordine derivante dalla graduatoria di merito formata dalla commissione per il personale della giustizia militare nella valutazione di cui al primo comma.

Per i magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo successivo del quale do lettura:

## ART. 3.

I magistrati nominati a norma del precedente articolo procuratore militare o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare che, per difetto di vacanze, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle predette funzioni, continuano ad esercitare le funzioni della qualifica immediatamente inferiore.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo successivo del quale do lettura:

## ART. 4.

I procuratori militari della Repubblica o consiglieri relatori aggiunti del Tribunale supremo militare che siano stati dichiarati idonei alle funzioni della qualifica superiore ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, qualora non abbiano ottenuto la nomina a tale qualifica per difetto di vacanza, sono nominati in soprannumero con decorrenza dal compimento del numero degli anni di servizio prescritto per il passaggio alla qualifica superiore dei magistrati di corte d'appello.

Ai fini dell'anzianità prevista dal precedente comma è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato ordinario o

della Corte dei conti, qualora la valutazione di tale servizio non abbia avuto luogo per la nomina a procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare.

Si osservano le modalità di cui all'articolo 11 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo del quale do lettura:

#### ART. 5.

I magistrati nominati a norma del precedente articolo sostituiti procuratori generali militari o consiglieri relatori del Tribunale supremo militare continuano ad esercitare le funzioni della qualifica immediatamente inferiore fino a quando non vi sia disponibilità di posti nella loro qualifica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo del quale do lettura:

#### ART. 6.

Per i magistrati che hanno maturato l'anzianità prevista nel terzo comma dell'articolo 2 prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli effetti giuridici della nomina alla qualifica superiore non possono decorrere da data anteriore al 30 giugno 1968.

Ai magistrati che hanno maturato la suddetta anzianità entro la data di entrata in vigore della presente legge, e che hanno già conseguito la nomina a procuratore militare o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare, è attribuita, se più favorevole, ai soli effetti giuridici, l'anzianità 30 giugno 1968.

Gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo del quale do lettura:

#### ART. 7.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale civile nel capitolo n. 1601 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1971.

Il relatore de Meo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con i normali stanziamenti previsti per il personale civile nel capitolo n. 1601 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo del quale do lettura:

#### ART. 8.

Sono abrogati, nella parte che si riferisce ai magistrati, gli articoli 14, secondo comma, 15, 16 e 17 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e l'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1967, n. 943.

È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame della tabella annessa alla proposta di legge della quale do lettura:

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

TABELLA RELATIVA AL RUOLO DEL PERSONALE  
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

QUALIFICA	Numero dei posti in organico
Procuratore generale militare della Repubblica . . . .	1
Sostituto procuratore generale militare della Repubblica o consigliere relatore del Tribunale supremo militare	5
Procuratore militare della Repubblica o consigliere rela- tore aggiunto del Tribunale supremo militare . . .	79
Viceprocuratore militare della Repubblica o giudice relatore . . . . .	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	—
Totale . . .	85

Uditori giudiziari militari (1).

(1) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo.

La pongo in votazione.

(È approvata).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme in materia di ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'aeronautica militare » (2974):

Presenti e votanti . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . .	19
Voti contrari . . . .	9

(La Commissione approva).

## V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

Proposta di legge Fornale ed altri: « Pro-  
roga di alcune disposizioni della legge 4 di-  
cembre 1966, n. 1066, concernente l'avanza-  
mento di taluni ruoli dell'aeronautica milita-  
re » (1746):

Presenti . . . . .	28
Votanti . . . . .	20
Astenuti . . . . .	8
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Proposta di legge Valiante e Pennacchini:  
« Estensione ai magistrati militari delle nor-  
me riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei  
magistrati ordinari » (1294):

Presenti . . . . .	28
Votanti . . . . .	20
Astenuti . . . . .	8
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Cane-  
strari, D'Alessio, D'Auria, De Lorenzo Gio-  
vanni, de Meo, de Stasio, D'Ippolito, Fasoli,  
Fornale, Gui, Lima, Lombardi Mauro Silva-  
no, Lucchesi, Massari, Mattarella, Nahoum,  
Napoli, Nicolai Giuseppe, Pietrobono, Ruffi-  
ni, Turchi, Vaghi, Vecchiarelli, Villa.

*Si sono astenuti (sulle proposte di legge  
1746 e 1924):*

Boldrini, D'Alessio, D'Auria, D'Ippolito,  
Fasoli, Lombardi Mauro Silvano, Nahoum,  
Pietrobono.

**La seduta termina alle 11,45.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO